



Regione MARCHE

SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 – Bando - M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Sottomisura 10.1 Operazione A) - Produzione integrata per la tutela delle acque (FA 4B)

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

Sottomisura 10.1 Operazione A) – Produzione integrata per la tutela delle acque

Azione 1 - Produzione integrata

Azione 2 -Produzione integrata avanzata

Obiettivi

La Sottomisura sostiene le tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata al fine di limitare gli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti riducendo quindi il carico inquinante delle attività agricole e contribuendo alla tutela degli ecosistemi terrestri e acquatici con conseguenti vantaggi diretti sulla qualità delle acque e sulla biodiversità naturale

Destinatari del bando

I beneficiari della sottomisura sono agricoltori singoli o associati.

Annualità

2017

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a € 1.422.960,00 di quota FEASR, pari a € 3.300.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno

Scadenza per la presentazione delle domande

15/05/2017

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Silvia Fiorani

tel. 071-8063899; silvia.fiorani@regione.marche.it

Indice

Sommario

1.	Definizioni	4
2.	Obiettivi e finalità	6
3.	Ambito territoriale	6
4.	Dotazione finanziaria	6
5.	Descrizione del tipo di intervento	6
5.1.	Condizioni di ammissibilità all'aiuto	6
5.1.1.	<i>Requisiti del soggetto richiedente</i>	6
5.1.2.	<i>Requisiti dell'impresa</i>	6
5.1.3.	<i>Requisiti del progetto</i>	7
5.2.	Tipologia dell'intervento	7
5.2.1.	<i>Impegni collegati all'attuazione della Misura</i>	7
5.2.2.	<i>Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR</i>	24
5.2.3.	<i>Variazione delle superfici</i>	25
5.3.	Spese ammissibili	25
5.4.	Importi ammissibili e percentuali di aiuto	25
5.5.	Selezione delle domande di aiuto	26
5.6.	Clausola di revisione	27
5.7.	Trasferimento degli impegni	27
6.	Fase di ammissibilità	28
6.1.	Presentazione della domanda di sostegno	28
6.1.1.	<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	28
6.1.2.	<i>Termini per la presentazione delle domande</i>	29
6.1.2.1.	<i>Modifica Domanda iniziale</i>	29
6.1.2.2.	<i>Modifica per ritiro parziale</i>	30
6.1.2.3.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	31
6.1.3.	<i>Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità</i>	31
6.1.4.	<i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa</i>	31
6.2.	Istruttoria di ammissibilità	32
6.2.1.	<i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	32
6.2.1.1	<i>Cause di inammissibilità</i>	33
6.2.2.	<i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	33
6.2.3.	<i>Richiesta di riesame</i>	33

6.2.4.	<i>Completamento istruttoria</i>	34
6.2.5.	<i>Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità</i>	34
7.	Fase di realizzazione e pagamento.....	34
7.1.	Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni	34
7.1.1.	<i>Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento</i>	35
7.1.2.	<i>Ritiro totale della domanda</i>	35
7.1.3.	<i>Istruttoria delle istanze di pagamento.....</i>	35
7.2.	Erogazione dei premi.....	36
7.3.	Chiusura del procedimento amministrativo.....	37
7.4.	Controlli e sanzioni	37
7.4.1.	<i>Calcolo delle riduzioni ed esclusioni.....</i>	37
7.5.	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	38
7.6.	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	38

1. Definizioni

Accordo Agroambientale d'Area (AAA): L'accordo agroambientale d'area è inteso come l'insieme degli impegni sottoscritti dagli imprenditori agricoli di un particolare limitato territorio a fronte di compensazioni effettuate a valere sulle misure agroambientali del PSR. Le diverse tipologie di accordi integrati territoriali, sono funzionali al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) Tutela del suolo e prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico ed alluvioni (Focus Area 3B)
- b) Tutela della biodiversità (Focus Area 4A)
- c) Tutela delle acque (Focus Area 4B)

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.¹

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche;

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004;

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura;

Contratto di Accordo Agroambientale d'Area: accordo sottoscritto dai partecipanti contenente gli impegni, i vincoli reciproci, le modalità di gestione dell'accordo e dell'eventuale contenzioso.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale².

¹ Cfr anche Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015.

² Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma;

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevate;

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma;

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;

SQNPI: Sistema di Qualità Nazionale da Produzione Integrata

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura;

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

Soggetto promotore: Il Soggetto promotore è portatore di interessi per conto di tutti gli operatori che aderiscono al progetto d'area ed è rappresentato:

- da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, dal Consorzio di Bonifica, da organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo- pastorali, da Enti gestori delle aree protette nel caso di accordo (Tutela suolo);
- da un Gestore di area Protetta nel caso di accordo (Tutela biodiversità);
- da un Comune, da un'associazione di Comuni, da una associazione di agricoltori, da Enti gestori delle aree protette nel caso di accordo della (Tutela acque).

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti;

Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

La Sottomisura sostiene le tecniche di produzione integrata e di produzione integrata avanzata al fine di limitare gli impieghi di fitofarmaci e fertilizzanti riducendo quindi il carico inquinante delle attività agricole e contribuendo alla tutela degli ecosistemi terrestri e acquatici con conseguenti vantaggi diretti sulla qualità delle acque e sulla biodiversità naturale

3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Le superfici oggetto dell'aiuto ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area approvato dalla Regione Marche, che preveda l'attivazione dell'azione specifica.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 660.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.

La dotazione finanziaria totale ammonta a € 1.422.960,00 di quota FEASR, pari a € 3.300.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- le superfici oggetto di impegno ricadano in un'area delimitata da un accordo agro ambientale d'area che preveda l'attivazione dell'azione specifica, approvato dalla Regione Marche nei tempi istruttori previsti dal relativo bando,
- il richiedente dovrà aver sottoscritto il contratto di accordo agroambientale prima della registrazione dello stesso, secondo le modalità riportate nello specifico bando cui si rimanda;
- il contratto dovrà essere registrato dal Soggetto promotore dell'Accordo nei tempi previsti dal relativo bando cui si rimanda.

Essendo l'approvazione degli Accordi conseguente e successiva alla presentazione delle domande a superficie, tali requisiti debbono essere posseduti prima del termine dell'istruttoria della domanda.

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento del rilascio a sistema della domanda di sostegno.

Azione 1 - Produzione integrata ed Azione 2 -Produzione integrata avanzata

1. adozione delle tecniche di produzione integrata tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE)

aziendale;

2. essere in possesso della certificazione di produzione integrata in base alle procedure del SQNPI o del Marchio QM o averne fatto richiesta al momento della presentazione della domanda di aiuto;
3. la superficie minima interessata dall'impegno sia di almeno 3 ettari, che può essere ridotta a 0,5 ettari nel caso di colture arboree da frutto (frutta, vite e olivo) o ortive;
4. le superfici oggetto della domanda di aiuto devono risultare in fascicolo alla *data del 15/05/2017*;
5. le superfici devono essere condotte in base alle diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per il loro inserimento nel fascicolo aziendale.

Azione 2 – Produzione integrata avanzata

1. adozione delle tecniche di produzione integrata avanzata tutte le superfici investite a melo, pero, pesco, susino e albicocco della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale.

5.1.3. Requisiti del progetto

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di un progetto aziendale.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della Misura

Azione 1 – Produzione integrata

Gli agricoltori aderenti devono:

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale;

Azione 2 – Produzione integrata avanzata

Gli agricoltori aderenti devono:

- adottare le tecniche di produzione integrata riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali su tutte le superfici della Unità Tecnico Economica (UTE) aziendale richieste a premio;
- adottare per le colture del melo, pero, pesco, susino e albicocco le tecniche previste dal Disciplinare per l'utilizzo del metodo della "Confusione sessuale" in frutticoltura prodotto dalla Regione Marche, che riporta le modalità operative addizionali rispetto alle indicazioni per le tecniche di produzione integrata di base ai fini di una lotta integrata avanzata. Per Difesa Avanzata si intende l'applicazione del metodo della "confusione sessuale" attraverso la collocazione nel frutteto degli specifici diffusori.

Azione 1 - Produzione integrata ed Azione 2 -Produzione integrata avanzata

I beneficiari del sostegno sono compensati solo per i requisiti che vanno oltre l'ordinarietà e la baseline, costituita da:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013;
- i criteri pertinenti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'articolo 4 (1), del Regolamento (UE) n 1307/2013;
- i requisiti minimi pertinenti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla giurisprudenza nazionale.

Tutti gli impegni legati all'adozione del metodo di Produzione Integrata e Produzione integrata avanzata compresi i riferimenti pertinenti di baseline sono descritti nella tabella di Baseline.

Le disposizioni tecniche relative all'azione di Produzione integrata sono riportate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) regionali approvati con specifici atti regionali e comprendono le norme di "tecnica agronomica" e le norme di "difesa". Tali Disciplinari sono redatti in base alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011.

Tabella di *baseline* – impegni e riferimenti di *baseline*

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Gestione del suolo_1						
<u>Superfici con pendenza media maggiore del 30%:</u> - colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature; - colture arboree all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci <u>superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:</u> - Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri	BCAA 5 - Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio 2015) In particolare la distanza massima tra i solchi acquai è fissata in 80 m, nel caso di adozione delle norme nazionali. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. BCAA 4 - Copertura minima del suolo. (vedi DM n. 180 del 23 Gennaio)	Non pertinente	Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate profondità di lavorazione rispetto alle pendenze del terreno con pericolo di fenomeni di erosione dovuta ad una errata gestione del suolo. Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti.	L'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea). In particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerbimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acqua che vanno oltre la condizionalità. Tali restrizioni si applicano anche su terreni che non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni.	Le pratiche inerenti la gestione del suolo sono registrate nell'apposita scheda del registro cartaceo o informatizzato. Inoltre può essere verificato in loco. Inoltre l'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi anche speditivi nel periodo estivo / autunnale, sugli appezzamenti in cui l'aratura è stata da poco eseguita o è addirittura in corso, misurando il profilo dell'ultimo solco di aratura aperto, o il settaggio dell'aratro sulla macchina per i casi in cui, casualmente, si intercettasse il momento preciso in cui l'agricoltore effettua le lavorazioni.	I costi aggiuntivi ed i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche, sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE e AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Gestione del suolo_2						
- Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'epicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi. <u>nelle aree di pianura</u> è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.	a) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Non pertinente	Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di presenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva. Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.	Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni	L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.	

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Scelta varietale e materiale di moltiplicazione						
Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria “certificato” virus esente o virus controllato	Non pertinente	Decreto 24 luglio 2003 “ Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto”	Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dai Disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma	La scelta del materiale di moltiplicazione pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Avvicendamento colturale_1						
Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura. I disciplinari riportano indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno della sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.	(si riporta di seguito come pro-memoria la norma di diversificazione varietale-Greening) <i>“Greening”:</i> <i>diversificazione colturale:</i> non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi: - aziende con meno di 10 ettari di seminativi; - aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;		Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro)	L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici. La introduzione di colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture. L'avvicendamento comporta benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo “greening” di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni: - esso si applica anche ad aziende esentate dal vincolo “greening”;	L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede colturali registro. Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale Può essere effettuata la verifica in loco. Il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recita, infatti, che “Gli agricoltori entro la data di presentazione / della domanda “UNICA”, depositano nel fascicolo aziendale il piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso piano”. (Articolo 31)	<u>L'avvicendamento</u> pur essendo un impegno obbligatorio <u>non viene preso in considerazione nel calcolo del premio</u> nell'ambito della operazione produzione integrata. Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione colturale previsto dal Greening

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Avvicendamento colturale_2						
	- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari. Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse		Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. frumento duro)	- richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi; - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiore a quella consentita dal vincolo "greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura		

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Fertilizzazione_1						
Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. È richiesta l'effettuazione di una analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico. Le analisi hanno validità di 5 anni. Per i beneficiari che aderiscono per la prima volta alla misura, le analisi sono valide se effettuate non più di 12 mesi prima dell'adesione alla presente misura Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida – entro 5 anni - all'impianto o alla adesione. Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale redatto sulla base di una analisi del terreno da parte di un tecnico abilitato con titolo di studio in campo agronomico per coltura basato sui criteri riportati nei DPI.	CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti). DGR 1448/2007 di recepimento Direttiva nitrati. DGR 147/2013 conferma ZVN In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 07.04.2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale	Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi. Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali. I disciplinari indirizzano verso l'utilizzo di fertilizzanti organici in un'ottica della loro efficienza e non dello smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo sia per un incremento del tenore di sostanza organica e quindi una maggiore attività microbiologica.	Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura Verifica dei certificati delle analisi del suolo. Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti. Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite. Controllo del magazzino per le scorte rimanenti	Minori spese per acquisto fertilizzanti. Su alcune colture si può verificare una riduzione delle rese dovuta al minore impiego di fertilizzanti Maggiore impegno di manodopera per prelievo campioni per analisi terreno. I costi relativi alle analisi non vengono direttamente remunerati Registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità (fuori dalle ZVN) e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti. Tale impegno è considerato nei costi di transazione

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Fertilizzazione_2						
Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee	A. obblighi amministrativi; B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti. Piano di azione per la Zona vulnerabile Nitrati (ZVN) viene approvato con atto regionale Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue: Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica . Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno	- obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF	La fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili. Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione. Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale	La produzione integrata si prefigge di coniugare l'obiettivo di ottenere produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili, con quello di ridurre complessivamente gli input fertilizzanti mediamente di un 30% in un quinquennio di riferimento rispetto ai limiti previsti dai CGO e dalle BCAA. I valori della tabella precedente sono riferiti a massimali orientativi calcolati in funzione di una ipotetica resa unitaria e distinti tra aree normali e aree di emergenza nitrati che pertanto non vanno applicati pedissequamente. Da una corretta gestione del piano di concimazione, scaturiscono generalmente dosi sensibilmente inferiori a quanto riportato in tabella il che, unito al rispetto delle altre tecniche agronomiche di produzione integrata, consente di ridurre mediamente del 30% gli input fertilizzanti		

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Irrigazione						
Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione. Rispetto del volume massimo di adacquamento per intervento irriguo Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione (fatta eccezione per il riso) e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nei singoli DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)	BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione. Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi	Gli impegni dei DPI consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di avversità	Registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione relativa al piano di irrigazione. Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)	Registrazione dati meteo e dati irrigazioni su schede colturali (costi di transazione) I costi per gli impegni legati all'irrigazione non sono remunerati

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Difesa integrata (volontaria)_1						
Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti - Obbligo di registrazione dei parametri di giustificazione degli impieghi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti) su registri colturali e registri di magazzino. Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; - rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del D.lgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale	La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.). La applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta. Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.	L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata volontaria. Dai DPI sono esclusi o fortemente limitati i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive classificate come pericolose e/o contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana. Sono escluse o fortemente limitate le sostanze attive che verranno classificate come candidate alla sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento 1107/09/UE.	Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino. Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi. Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo. Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essi la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti	Maggiori costi dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture ed il diserbo. Costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio delle fitopatie Inserito più chiaramente come impegno e controllabile attraverso le registrazioni

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Difesa integrata (volontaria)_2						
Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitario (Litri o Kg/ha) indicate nei DPI. Non è possibile inserire tutti gli impegni delle singole colture quindi si propone l'inserimento a titolo di esempio di una scheda tipo di coltura con: descrizione delle avversità, criteri di intervento, p.a. e ausiliari, note e limitazioni d'uso.	- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22	Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata. Ad esempio nel caso della ticchiolatura in caso di condizioni particolarmente avverse, dovendo rispettare un numero limitato di numero di trattamenti come nella relativa scheda del DPI, le produzioni possono subire danni (anche solo estetici)	Questo determina normalmente, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. sanitari. L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei	Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione; Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni. E' possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale – frutti, foglie, infestanti, ecc. - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui l'azienda pratichi la DIA o comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non	Costi aggiuntivi per la manodopera sia per raccolta campioni sia per registrazioni difesa integrata volontaria (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.)

	utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	gennaio 2014. d)le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.	che declassano parte del prodotto ottenuto.	fitofarmaci. Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.	indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico.	
--	---	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL’USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
---------------------	---	---	---	---	--------------------	---

						E GREENING
Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B) parte1						
Utilizzo del metodo della "confusione sessuale" secondo quanto previsto dal disciplinare di difesa integrata della Regione Marche - l'installazione dei dispenser seguendo le indicazioni del disciplinare (modello, epoca, numero, localizzazione nel frutteto) - l'utilizzazione dei soli prodotti registrati per coltura; - il controllo di campo per la valutazione di eventuali interventi fitoiatrici aggiuntivi (monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti)	CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; - rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" DM del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede i seguenti impegni: a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale		L'adozione della confusione sessuale tende a limitare l'utilizzazione di sostanze antiparassitarie, con effetti positivi sull'ambiente e la salubrità dei prodotti. I vantaggi, rispetto alla tecnica integrata di base, derivano dalla riduzione del numero di trattamenti che si riducono sensibilmente rispetto alla normale pratica.	Verifica dei documenti di acquisto e utilizzo dei <i>dispenser</i> in loco. Verifica delle registrazioni relative alle rilevazioni di monitoraggio trappole a feromoni, controllo sui frutti	Costo dei dispenser; Manodopera per registrazioni difesa integrata avanzata (catture trappole, esiti campionamenti visuali, ecc) Tale impegno risulta superiore alla normale pratica e agli obblighi connessi ai Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari legati all'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

	gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);					
--	--	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Difesa integrata avanzata Misura 10.1.1 AZIONE B)_parte2						
	- possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso	b) Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. c) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014. d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici				

	modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Tale atto è pertinente in relazione all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.	o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.				
--	---	--	--	--	--	--

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino						
Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o	CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della	Nella normale pratica agricola vengono registrati	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma	Verifica della completezza e veridicità delle	Eventuali costi di registrazione funzionali al solo

informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate: anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.) fertilizzazioni irrigazione monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti trattamenti fitosanitari scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari Obbligo di certificazione al SQNPI o QM	prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;	direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.	solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	schede colturali e di magazzino	controllo del rispetto dell'impegno sono inseriti fra i costi di transazione La presentazione della richiesta nel sistema SQNPI o QM determina l'entrata nel sistema di certificazione. Il maggiore impegno connesso ai procedimenti di certificazione è calcolato nei costi di transazione.
--	--	---	---	---	--	---

Vincoli e durata degli impegni

Gli impegni decorrono dalla data di scadenza indicata nel § 6.1.2 come termine per la presentazione della domanda iniziale ed hanno una durata di 5 anni.

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR

Nella **TABELLA COMBINAZIONE MISURE** di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014³ a condizione che gli impegni siano tra loro complementari e compatibili:

- impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13,
- impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg.,
- impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg.,
- impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg.

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1	Misura 10.1. Operaz. C	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2	Misura 10.2. Operaz. A	Misura 11.1 e Misura 11.2.	Misura 14	Misura 15
	Produzione integrata	Produzione integrata avanzata	Inerbimento permanente delle colture perenni	Margini erbosi multifunzionali	Gestione sostenibile dei pascoli	Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Raccolta e conservazione del materiale genetico	Agricoltura biologica	Benessere animale	Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione integrata		NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO		SI		NO		
Produzione integrata avanzata	NO		SI		NO		SI		NO		
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI		NO	NO		SI		SI		
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)		NO		NO		Ridotto 10% (*)		Ridotto 10% (*)		
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO			NO		SI		
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale										SI	
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO			NO	SI		
Raccolta e conservazione del materiale genetico											
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI		SI				
Benessere animale						SI					
Impegni silvo-climatico-ambientali											

(*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

³REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

5.2.3. Variazione delle superfici

Alla presente sottomisura si applicano:

- le disposizioni dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013;
- le disposizioni dell'art. 15 del Regolamento 807/2014. In particolare:
 - se nel corso dell'intero periodo di impegno il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto iniziale, l'impegno sulla superficie così estesa, va mantenuto per il restante periodo di esecuzione;
- le disposizioni dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda).

5.3. Spese ammissibili

L'importo del premio Euro/ettaro corrisponde ai gruppi coltura come riportato nell'Allegato al bando *“Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura”*.

Per le colture non inserite nell'*“Elenco dei prodotti e associazioni ai gruppi di coltura”* è possibile da parte dell'azienda agricola, direttamente o per tramite del proprio tecnico, delle associazioni di produttori, delle organizzazioni professionali o di Enti pubblici, proporre una scheda di coltivazione alla Regione Marche, Servizio Ambiente e Agricoltura che, entro il termine di 20 giorni dalla data del suo ricevimento, esprimerà il proprio giudizio e/o suggerirà eventuali modifiche da apportare, al fine di inserire la coltura nella Parte speciale del disciplinare regionale.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

L'importo annuale del pagamento è calcolato per ettaro di superficie, in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nel caso di domande presentate da **agricoltori che hanno aderito ad accordo agroambientale d'area approvato dalla regione**, l'importo calcolato sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, è maggiorato in funzione dei costi di transazione per il maggiore impegno richiesto dall'aggregazione.

Per accedere al sostegno relativo alle domande presentate da agricoltori che hanno aderito ad un Accordo agroambientale d'area è necessario indicare, nella apposita sezione della domanda, la propria partecipazione ad un Accordo Agroambientale d'Area ed indicare il CUAA del Soggetto promotore dell'Accordo a cui si partecipa. Il CUAA dell'azienda dovrà risultare nella sezione *“Legami associativi”* del fascicolo aziendale del Soggetto Promotore dell'Accordo.

Nelle tabelle 1 e 2 sono indicati i gruppi colturali che possono essere ammessi al sostegno per ciascuna azione ed i relativi importi.

Il premio per la coltura vite è nullo se l'azienda è beneficiaria anche del premio *“vendemmia verde”*.

L'azione 2) *“Produzione integrata avanzata”* è applicabile a livello aziendale unitamente all'azione 1) *“Produzione integrata”* fatta salva l'esclusione del sostegno con l'azione 1) di tutte le superfici investite a melo, pero, pesco, susino e albicocco.

Tabella 1 – Azione 1 - Produzione integrata

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo Agroambientale
Seminativi	115
Ortaggi	340
Vite	465
Vite con vendemmia verde	0
Olivo	275
Frutta	535

Tabella 2 – Azione 2 - Produzione integrata avanzata

Gruppo colturale	Importo premio Euro/ettaro Domande collettive in Accordo agroambientale
Frutta (melo, pero, pesco, susino, albicocco)	740

5.5. Selezione delle domande di aiuto

La misura si applica su tutto il territorio della Regione Marche. Gli agricoltori possono beneficiare della presente sottomisura se aderenti a progetti relativi ad accordi agro ambientali d'area con finalità specifica. La scelta dei progetti d'area sarà effettuata, sulla base della qualità progettuale complessiva dei progetti stessi, in relazione all'obiettivo ambientale.

All'interno dei progetti agroambientali d'area approvati, saranno finanziate tutte le domande di aiuto in quanto la misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013.

5.6. Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Tale clausola permette l'adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

5.7. Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può assumere l'impegno per il restante periodo. Nel caso in cui il subentrante non presenti la domanda, il beneficiario originario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbiano un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso per le varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di **due mesi** dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare tramite PEC (in Pdf immutabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento⁴.

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) devono risultare dal portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

L'utente abilitato (CAA o libero professionista), completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e - ***previa sottoscrizione con firma digitale***, conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale, da parte del richiedente o di soggetto delegato (allegare delega) – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

Oltre alla modalità di presentazione della domanda sopra descritta, il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

L'iter sarà completato, **a pena d'inammissibilità**, solo con l'invio della domanda **firmata digitalmente**, e degli eventuali allegati, in formato PDF, entro la data del 09/06/2017 (fermo restando la sottoscrizione e il rilascio

⁴ L. 241/90 art.2

sul SIAN entro i termini di cui al punto 6.1.2 del bando) alla Regione, presso le Strutture decentrate competenti per territorio del Servizio Politiche Agroalimentari, tramite PEC, ai seguenti indirizzi:

SDA_PU	Ufficio decentrato di Pesaro	PU	regione.marche.innovazioneagricoltura@emarche.it
SDA_AN	Ufficio decentrato di Ancona	AN	regione.marche.pfcsi@emarche.it
SDA_MC	Ufficio decentrato di Macerata	MC	regione.marche.decentratoagrimc@emarche.it
SDA_AP	Ufficio decentrato di Ascoli Piceno	AP	regione.marche.decentratoagriap-fm@emarche.it
SPA	Servio Politiche Agroalimentari	AN	regione.marche.agricoltura@emarche.it

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La *domanda iniziale* deve essere presentata entro il termine del **15/05/2017**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al **09/06/2017**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine,
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica"⁵ della domanda iniziale, fino al **31/05/2017**, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire nel campo "in sostituzione della domanda". Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

⁵ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del **31/05/2017** comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al **09/06/2017**.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del **09/06/2017**;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale⁶ permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili

- le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

⁶ Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

6.1.2.3. Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione dell'istanza di ritiro totale è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di alcuna documentazione.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

Nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere corrette, a seguito della presentazione di documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione.

L'autorità competente può considerare errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti sopra citati⁷.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda).

NON si considera errore palese:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata **OBBLIGATORIA** per l'ammissibilità;

⁷ Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi."

- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso.

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente riguardanti dati rilevanti ai fini dell'esito favorevole dell'istruttoria di ammissibilità ovvero ai fini della variazione in aumento dell'importo del sostegno, non saranno tenute in considerazione se presentate successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda iniziale o di modifica. Qualora i dati contenuti abbiano effetto sul possesso dei requisiti di accesso o siano rilevanti al fine di evitare un pagamento in eccesso, si prende invece atto della comunicazione ricevuta e si provvede ad effettuare la valutazione istruttoria in base alla nuova documentazione prodotta.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC ⁸.

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

⁸ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni⁹ decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.2.1.1 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione (cfr paragr. 6.1.4);
- le domande per le quali il richiedente non ha ottemperato, alla richiesta di certificazione della produzione integrata secondo le modalità previste dal SQNPI e/o dal marchio QM; la data di riferimento regionale al fine di verificare l'assoggettamento al sistema di controllo, è fissata al 09/06/2017;
- le domande il cui beneficiario non abbia sottoscritto un Accordo agroambientale d'area con le modalità previste dal relativo bando;
- le domande che non ricadono nell'area delimitata da un Accordo agroambientale approvato.

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio di 10 giorni entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3).

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM¹⁰), attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al CCM.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

⁹ Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN

¹⁰ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè :

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi provinciali e, comunque, entro i giorni fissati per il procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione dell'elenco è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e nel sito istituzionale www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre nei termini di legge:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato.

7. Fase di realizzazione e pagamento

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna **2017** sono i seguenti:

- a) **15/05/2017** per le "domande iniziali";
- b) **31/05/2017**, per le "domande di modifica";
- c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine ultimo coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **15/05/2017**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **09/06/2017** sono irricevibili.

La presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del **31/05/2017** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **09/06/2017**.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **09/06/2017** sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

Le aziende che presentano domanda per questa operazione 10.1.A devono essere assoggettate al sistema di controllo da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato. La verifica avviene mediante l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il sistema Informativo SQNPI e/o marchio QM.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti (amministrativi ed in loco) non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
 - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
 - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
 - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 maggio 2017. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso;
 - verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
 - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);
 - verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
 - controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare, per la programmazione 2014-2020, si applica il DM 2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e s.m.i.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda.

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo atto della G.R., in attuazione del DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 19 del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Ad esempio, nel caso della misura "Agroambiente", due diverse colture (es. grano e olivo) con due diverse aliquote di aiuto sono considerate come appartenenti a due diversi gruppi di coltura, mentre se le due diverse colture hanno la stessa aliquota di aiuto sono considerate un unico gruppo di coltura.

Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata, tenendo anche conto delle riduzioni da

applicare qualora lo scostamento accertato sia superiore al 3%.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal DM prot. N. 2490 del 25 gennaio 2017, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003). I provvedimenti regionali di autorizzazione al pagamento sono pubblicati sul BURM e sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/PSR-Programma-Sviluppo-rurale>, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).